



Deliberazione di Giunta camerale

OGGETTO: Art. 79 CCNL "Funzioni Locali" 16/11/2022 (triennio contrattuale 2019 - 2021) – Costituzione del Fondo risorse decentrate 2024

Nell'anno duemilaventiquattro addì 27 del mese di febbraio alle ore 16,15 presso la Sala Giunta della "Federazione Provinciale Coldiretti Treviso" in Viale Sante Biasuzzi n. 20 a Paese si è riunita la Giunta Camerale.

La riunione si svolge anche in videoconferenza, con le modalità previste all'art. 8 del Regolamento di Giunta stesso.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto:

- Sono presenti:
- il Presidente: Mario Pozza,
 - il Vicepresidente: Nadia Zampol,
 - i Consiglieri: Lionello Caregnato, Giovanni Cher, Ivana Del Pizzol, Angelo Facchin, Carlo Miotto, Pierluigi Sartorello,
 - il Revisore dei conti: Simone Gasparetto,
- Partecipano da remoto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della Giunta:
- il Revisore dei conti: Enrico Lamanna (Presidente),
- Segretario:
- Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di commercio,
- Assente:
- il Revisore dei conti: Carla De Leoni,
- Assistono in presenza:
- Francesco Rossato, Vice Segretario Generale Vicario dell'Ente,
 - Silvana Manica, Capo Settore Segreteria di Direzione dell'Ente,
- Assistono da remoto:
- Loretta Guerrona, funzionario camerale.

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale.

Com'è noto, dal 1/1/2023 la costituzione del Fondo delle risorse decentrate trova la sua principale fonte di disciplina nell'art. 79 del nuovo CCNL 16/11/2022 (triennio 2019/2021). La costituzione del Fondo per il corrente esercizio 2024 costituisce il primo adempimento in materia di salario accessorio per il personale del comparto.



Deliberazione di Giunta camerale

La materia della costituzione del Fondo risorse decentrate è assoggettata ad un principio di rigida tipicità, in base al quale le fonti di alimentazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, sia di natura stabile che variabile, sono solo quelle indicate, espressamente e tassativamente, nell'art. 79 citato.

Costituzione delle risorse di Parte Stabile per l'anno 2024

L'articolo 79, comma 1, del CCNL 16/11/2022 – triennio contrattuale 2019/2021 - prevede che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia composta da:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, per un totale di **€ 513.270,25**, così distinti:
- Art. 67, comma 1, CCNL 21 maggio 2018, quantificato in un unico importo consolidato (che resta tale ogni anno) di € 446.442,84;
 - Art. 67, comma 2, CCNL 21 maggio 2018, conteggiato in € 66.827,41.

Da tale importo è già stato effettuato lo scorporo dei valori di finanziamento necessari per remunerare i funzionari incaricati di Elevata Qualificazione.

A tal proposito, con provvedimento del SG n. 163 del 7.9.2018 sono state quantificate le risorse destinate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative assegnate ai titolari dell'incarico alla data del 31.12.2017, in € 154.375,00, imputandone l'onere al conto 321017 a decorrere dall'annualità 2018, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL "Funzioni Locali" 2018.

La norma dispone che a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative (ora Elevate Qualificazioni) dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

- b) un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL 16/11/2022, in servizio alla data del 31/12/2018. Tale importo deve essere computato per intero, anche in caso di presenza in servizio presso l'ente, alla data del 31 dicembre 2018, di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. L'orientamento riferito è in linea con quanto espresso a suo tempo dall'ARAN (parere CFL 45) in occasione dell'incremento previsto con la tornata contrattuale relativa al triennio 2016/2018. In tale sede si specificava che non era necessario effettuare alcun calcolo di riproporzionamento in



Deliberazione di Giunta camerale

quanto «il suddetto personale, nel rispetto delle norme contrattuali e legali in materia, può sempre richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno».

Per la quantificazione delle unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018 è stato utilizzato quanto comunicato annualmente al MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – tramite l'elaborazione del Conto annuale (art. 60 del Decreto legislativo n. 165/2001). Per la CCIAA di Treviso - Belluno erano in servizio n. 129 unità di personale a tempo determinato ed indeterminato, esclusi i Dirigenti. **Per l'anno 2024, l'importo inserito nel fondo ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. b) è di € 10.900,50.**

- c) un importo pari alle differenze tra gli incrementi stipendiali a regime riconosciuti dal presente CCNL alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data). Per il sistema di calcolo è stato utilizzato quanto disposto dall'ARAN con parere CFL 174 del 2022.

Tale clausola contrattuale persegue l'obiettivo di evitare che il Fondo venga impropriamente gravato anche della quota degli aumenti dei valori stipendiali di ciascuna posizione economica, aggiuntiva rispetto a quelli disposti per le posizioni iniziali o di accesso dall'esterno, il cui onere, trattandosi di aumenti disposti direttamente dal CCNL, è stato già imputato a carico delle risorse nazionali. Nelle risorse aventi la caratteristica della stabilità confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. **Per l'anno 2024 l'importo inserito nel Fondo è pari ad € 24.889,73.**

Anche per la costituzione del fondo anno 2024 continua a permanere il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a copertura degli oneri relativi alle Elevate Qualificazioni, che non potrà superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (art. 23, c.2, del D. Lgs. 75/2017: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016". Il limite è quantificato conteggiando le risorse accessorie del personale del Comparto, il fondo da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni ed il Fondo della Dirigenza. Complessivamente tali risorse non potranno superare il limite quantificato per l'anno 2016, pari ad € 1.242.159,18.



Deliberazione di Giunta camerale

Il comma 6 dell'articolo 79 del CCNL 16/11/2022 ricorda che *“la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettera b), a quelle di cui al comma 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite per espressa disposizioni di legge”*.

In merito alle risorse escluse dal limite del fondo dell'anno 2016, vanno evidenziate:

- la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti - sez. Autonomie – che ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite dell'art. 23, comma 2, del decreto Lgs. n. 75/2017”*;
- la nota MEF - RGS prot. n. 257831 del 18/12/2018 che riassume le tipologie di risorse finanziarie escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del Decreto legislativo n. 75/2017, tra cui sono indicate le: *“sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, come indicato dalle circolari MEF-RGS n. 11/2011 e n. 16/2012, e nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017”*.

Inoltre, come stabilito nel già citato comma 6 dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 la sottrazione dal limite anzidetto è consentita altresì per gli incrementi del Fondo previsti dai commi 1, lett. b e d), ed art. 1-bis e 3 dello stesso art. 79, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica.

L'ammontare delle RISORSE STABILI anno 2024 – art. 79, comma 1, lett. a), b), c), è stato quantificato in **€ 549.060,48**.

ART. 79, comma 2, lett. a) b), d), e comma 3 - RISORSE VARIABILI

Questa seconda categoria di risorse comprende le fonti di finanziamento eventuali e variabili indicate prioritariamente nell'art. 79, comma 2, del nuovo CCNL. Va evidenziato che la parte più consistente delle risorse variabili, dipende da un apprezzamento istituzionale.

Questa tipologia di risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza sia nelle quantità sia nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione integrativa, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con prioritaria



Deliberazione di Giunta camerale

attenzione ai premi correlati alla performance individuale, cui bisognerà destinare almeno il 30% di tali risorse (art. 80, comma 3, del CCNL 2019/2021).

Le fonti di alimentazione di tale tipologia di risorse sono le seguenti:

- risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001.

Trattasi pertanto di risorse afferenti a:

- a) contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
- b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali. Ove dovessero ritenersi sussistenti i presupposti per la effettiva applicazione delle previsioni contenute nell'art. 43 della legge n. 449/1997, l'ente potrà acquisire le relative risorse, previa definizione di criteri con apposita regolamentazione.

La Giunta camerale con deliberazione n. 42 del 12/4/2023 ha approvato le disposizioni in merito all'incremento del fondo accessorio del personale con quota parte delle risorse "esterne", anche a seguito delle disposizioni redatte congiuntamente da Unioncamere nazionale, MEF e MISE (del 12/11/2018 prot. 0388298). Si tratta delle risorse che l'Ente acquisisce in seguito alla fornitura di servizi aggiuntivi sia a soggetti pubblici che a soggetti privati. **Tali risorse sono state stimate per l'anno 2024 in € 28.000,00** e tale cifra dovrà essere aggiornata in sede di chiusura dell'esercizio 2024 qualora pervengano all'Ente altre risorse derivanti da servizi esterni resi, cd. "Conto terzi", dal personale della Camera di Commercio.

- gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA non più corrisposti al personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio e per l'anno 2024 è pari ad **€ 2.098,04**;
- un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa. Il nuovo CCNL ripropone quindi la possibilità di incrementare discrezionalmente le risorse decentrate variabili sino ad un massimo dell'1,2% del monte



Deliberazione di Giunta camerale

salari del 1997. Poiché l'incremento del Fondo - con la voce contrattuale sopra richiamata - costituisce per l'Ente una facoltà e non un obbligo, tale incremento deve essere, comunque, supportato da idonea motivazione che dia conto dell'utilità che deriva alla organizzazione della Camera di Commercio da un incremento di spesa non obbligatorio.

Infatti, per l'applicazione di tale disposizione, nell'ambito dei programmi individuati nel Piano della Performance, il Segretario Generale e l'intero Gruppo dirigente hanno individuato il programma che per l'annualità 2024 merita una particolare valorizzazione ai fini della applicazione della norma contrattuale ovvero il "Mantenimento della Certificazione di Qualità nelle sedi camerali con la nuova norma ISO 9001:2015". L'importo complessivo per il Fondo risorse decentrate variabili anno 2024 è di **€ 37.468,06, pari all'1,2%** del Monte Salari dell'anno 1997, quantificato in € 3.122.337,49.

- Gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999. Resta confermata la possibilità per gli enti di incrementare le risorse variabili del Fondo con i risparmi derivanti semplicemente dal mancato utilizzo nell'anno precedente delle ore di lavoro straordinario. Per l'anno 2024 tale importo è quantificato in **€ 30.873,81**.
- Il comma 3 dell'art. 79 prevede, infine, la possibilità di incrementare dello 0,22% del monte salari 2018 le disponibilità del Fondo, in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge di bilancio per il 2022, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo n. 75/2017. Tale importo complessivo è quantificato in **€ 8.083,09**.

Nel Fondo dell'anno 2024 non sono state più conteggiate le risorse di cui all'art. 79, comma 5 che dispone *"le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023"*. Tali risorse, *una tantum*, sono state utilizzate solo per incrementare il fondo 2023 e non sono state più inserite nel Fondo 2024.

Art. 79, comma 2, lett. c)

La disponibilità del Fondo può essere adeguata anche con risorse destinate a remunerare scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.

La norma contrattuale citata non ha individuato un catalogo delle "scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva" rilevanti ai propri scopi, al fine di affidare alle autonome e responsabili scelte dell'Ente un adeguato ventaglio di possibilità e di opzioni, nella prospettiva del



Deliberazione di Giunta camerale

riconoscimento di una maggiore autonomia gestionale e della semplificazione amministrativa della gestione dei fondi.

Anche se per i prossimi anni, quella che da sempre costituisce la principale voce d'incremento discrezionale del Fondo potrà non essere correlata ad uno o più obiettivi (anche di mantenimento) previamente definiti nel piano della Performance (ora PIAO), anche per l'anno 2024 la Camera, in continuità con quanto già predisposto per i fondi degli anni precedenti, ha continuato a valorizzare economicamente gli obiettivi contenuti nel Piano della Performance, cosicché il mancato raggiungimento dei risultati impedisce, all'amministrazione, il riconoscimento del relativo regime di premialità (art. 14, comma 6, Decreto legislativo n. 150/2009 ed art. 19).

L'erogazione dei trattamenti economico accessori deve essere collegata alla premiazione del merito ed al miglioramento della performance dei dipendenti. Tutto il personale è chiamato, nell'ambito delle proprie competenze, a mantenere ed incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, attraverso la realizzazione di obiettivi e progetti. Il maggior impegno ed apporto viene valorizzato economicamente attraverso l'inserimento nel fondo delle risorse decentrate del personale, per il tramite ora dell'art. 79, comma 2, lett. c) del CCNL 16/11/2022.

In allegato alla presente deliberazione (all.2) sono riportati i 14 programmi/obiettivo la cui valorizzazione economica contribuisce alla quantificazione complessiva del Fondo accessorio per l'anno 2024 del personale del Comparto. Tale importo è stato quantificato, moltiplicando il punteggio complessivamente raggiunto con il valore unitario di ogni punto (€ 500,00, come da deliberazione n. 9 del 30/1/2019), in **€ 234.000,00**.

È importante evidenziare che questo regime di premialità è connesso ad una facoltà dell'Amministrazione di integrare l'ammontare delle Risorse accessorie per il personale ed è collegato, altresì, al conseguimento degli obiettivi presenti nel sistema di programmazione delle performance. Il mancato raggiungimento dei relativi risultati impedisce, all'Amministrazione, il riconoscimento dei premi connessi alla Performance organizzativa, alla Performance individuale ed alla differenziazione dei Premi individuali (art. 81 CCNL 16/11/2022) e le relative risorse eventualmente non utilizzate costituiranno economie di bilancio. Le risorse per incentivare la produttività e migliorare i servizi sono pertanto strettamente correlate agli incrementi della produttività e al miglioramento quali - quantitativo dei servizi, da intendersi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

Pertanto, le risorse disponibili per il salario accessorio dei dipendenti anno 2024 sono state quantificate in **€ 889.583,48**.



Deliberazione di Giunta camerale

DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Necessariamente ed in via preventiva, la formulazione delle direttive alla delegazione trattante, per definire gli obiettivi da raggiungere nella Performance dell'Ente, spetta alla Giunta camerale.

Le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma annuale, nonché fornire alla delegazione trattante utili indicazioni per l'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili, in relazione ai vari istituti del trattamento economico accessorio.

Ciò premesso, i criteri generali di cui dovrà tener conto il Segretario Generale in sede di contrattazione, sono i seguenti:

- valorizzare la professionalità del personale senza attribuire compensi generalizzati o legati ad automatismi, premiando le responsabilità esercitate secondo un criterio di gradualità effettiva;
- evitare di assegnare le risorse messe a disposizione secondo la logica della distribuzione "a pioggia", ma verificando ed applicando nuove e diverse modalità di incentivare economicamente il personale che più si è impegnato nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- finalizzare una quota non superiore al 10% delle risorse messe a disposizione - di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), quantificate in € 234.000,00, per il personale che più ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi riferiti agli effetti dell'azione dell'Ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili;
- utilizzare le risorse economiche messe a disposizione per attuare politiche reali di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi, attraverso percorsi di formazione sia collettivi sia individuali che valorizzino singole professionalità e contribuiscano a creare specializzazioni generali e trasversali utili alle strategie di crescita della Camera di Commercio per gli anni futuri;
- impegnare la dirigenza a considerare con attenzione le opportunità che si creeranno tramite la definizione di programmi innovativi e nuovi servizi a domanda individuale sia di natura pubblica che privata, che la Giunta dovrà preventivamente valutare che potranno – in quota parte - incrementare il fondo accessorio alla voce "servizi conto terzi";
- individuare, tra i programmi che, valorizzati economicamente, concorrono ad incrementare il Fondo, alcune attività/progetti che possano remunerare direttamente il personale coinvolto, riconoscendo il particolare valore strategico, ed introducendo, se necessario, meccanismi compensativi rispetto al restante personale più coinvolto su attività e programmi di tipo trasversale.



Deliberazione di Giunta camerale

In particolare, per l'anno 2024 si evidenziano i seguenti aspetti:

1. Continuare ad utilizzare strumenti e modalità di lavoro innovativi, che consentano maggiore flessibilità e conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro e che consentano di far fronte alle maggiori esigenze organizzative di svolgere la propria attività lavorativa nell'ambito di nuovi modelli gestionali con particolare riferimento al lavoro agile ed al lavoro da remoto. Rientrano in questo ambito anche le attività da svolgere per la Certificazione della Parità di Genere dell'Ente e la predisposizione di un Sistema di gestione per la Parità di Genere;
2. Promuovere un continuo riscontro "valutatore-valutato" in ordine al rapporto fra prestazione richiesta e prestazione resa per rendere i dipendenti consapevoli della propria valutazione professionale in modo da consentire un migliore orientamento verso gli obiettivi prioritari dell'ente e fornire un'opportunità di crescita individuale;
3. Verificare in sede di contrattazione integrativa l'applicazione del nuovo istituto della progressione economica interna all'Area di classificazione (ex progressione orizzontale) dall'1/1/2024 per i dipendenti che rientrino nei criteri disposti dalla normativa e nei limiti finanziari delle risorse decentrate, ponendo una particolare attenzione ad incentivare quel personale che abbia dimostrato un grado crescente di miglioramento delle proprie competenze professionali;
4. Come già disposto nella deliberazione di Giunta n. 157 del 6/12/2023: *"...per l'anno 2024 dovrà essere avviata - per concludersi nell'anno 2025 - la procedura per la progressione tra le Aree professionali dei dipendenti che hanno dimostrato nel corso degli anni di aver acquisito maggiori competenze professionali nelle loro attività e dimostrato di essere di utile sostegno alle funzioni degli uffici di inserimento. Dovrà essere un percorso di progressione - che inizia nell'anno 2024 e che terminerà nell'anno 2025 - che premia le migliori professionalità a disposizione dell'Ente"*;
5. Evitare il depauperamento delle risorse a disposizione di parte stabile per prospettare incrementi professionali che comprendano anche i nuovi dipendenti assunti a seguito delle ultime selezioni concorsuali, premiando la competenza professionale dei dipendenti acquisita non solo per "anzianità di servizio";
6. Promuovere il riordino delle posizioni di Responsabilità dell'Ente alla luce dei pensionamenti di funzionari e della riorganizzazione dei Settori e delle Aree dirigenziali alla luce anche delle nuove funzioni che il legislatore ha assegnato alle camere di commercio



Deliberazione di Giunta camerale

con la legge di Riforma del 2016 e con i programmi strategici nazionali definiti dall'assemblea dei presidenti delle camere di commercio italiane;

7. Sostenere con le risorse del Bilancio e comunque entro i limiti dei Fondi quantificati per l'anno 2016 (€ 1.242.159,18) anche la retribuzione e di risultato delle E.Q. che non potrà eccedere per il 2024 il 15% della retribuzione di posizione recentemente attribuita dai nuovi incarichi assegnati;
8. Valutare modalità e termini per valorizzare e potenziare il *welfare* aziendale entro i limiti delle vigenti disposizioni.

La costituzione del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 79 del nuovo CCNL 16/11/2022, per l'anno 2024 continua ad essere effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 40 comma 3 *quinquies* del d.lgs. 165/2001 come modificato dal d.lgs. 150/2009, nonché nel rispetto dell'art. 23 del Decreto legislativo n. 75/2017 "*Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi della L. n 124 del 7.8.2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*". La sottoscrizione dell'ipotesi del contratto collettivo decentrato anno 2024 verrà sottoposta alla autorizzazione della Giunta che dovrà verificarne il rispetto delle direttive fornite con il presente atto.

Nell'applicazione delle regole per la costituzione del Fondo Risorse decentrate del nuovo CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019 – 2021, si dovrà tener conto anche degli interventi normativi, delle circolari della Ragioneria Generale dello Stato o altri indirizzi provenienti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy o da Uniocamere Nazionale, successive al presente provvedimento che vanno ad incidere sulla concreta applicazione delle linee di indirizzo definite dalla Giunta stessa.

Il Segretario Generale propone alla Giunta di approvare ora la quantificazione delle risorse decentrate – con la precisazione fatta per gli importi relativi alle Risorse Variabili, che, come detto, subiranno alcuni lievi aggiustamenti quantificabili a chiusura dell'esercizio 2024 e nel caso in cui dovessero esserci modifiche contrattuali nazionali.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione del Segretario Generale;

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la Legge n. 580/93 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;



Deliberazione di Giunta camerale

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Treviso - Belluno vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e dei Servizi vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 8/2024 che riporta in allegato la struttura organizzativa dell'Ente con l'indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio n. 21 del 6 dicembre 2023 che ha approvato il Preventivo economico per l'anno 2024;

VISTO l'articolo 40 del Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 79 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 16/11/2022, ed i precedenti contratti per la parte normativa ancora vigente;

CONSIDERATO che le risorse definitive del Fondo decentrato per il personale dipendente, anno 2024 - comprese le risorse finanziate dal bilancio dell'Ente ai sensi dell'art. 15, comma 5 CCNL 21/5/2018 (Elevate Qualificazioni) e le risorse quantificate per la retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza - non potranno superare complessivamente le risorse quantificate per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Decreto legislativo n. 75/2017;

DATO ATTO che con provvedimento del SG n. 163 del 7.9.2018 sono state quantificate le risorse destinate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative (ora Elevate Qualificazioni) assegnate ai titolari dell'incarico alla data del 31.12.2017, in € 154.375,00, imputandone l'onere al conto 321017 a decorrere dall'annualità 2018, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL "Funzioni Locali" 2018;

RICHIAMATO il provvedimento n. 150 del 17.11.2023 con il quale la Giunta ha approvato la modifica alla Metodologia contenuta nel *"Manuale per l'Analisi, la Valutazione la Graduazione*



Deliberazione di Giunta camerale

delle Posizioni di Responsabilità non dirigenziali della Camera di Commercio di Treviso – Belluno” con gli importi minimi e massimi della graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione per il personale dell’Area dei funzionari e delle E.Q;

ACCERTATO che l’Ente deve destinare alla retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti;

CONSIDERATO altresì quanto disposto dall’art. 17, comma 6 del CCNL 22/11/2022: *“A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti”;*

ACCERTATO che in merito alla quantificazione delle risorse complessive dei Fondi accessori del personale, anche di qualifica dirigenziale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 23 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 il quale stabilisce al comma 2 che *“... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

RIBADITO che per il corretto computo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, ai fini del rispetto del parametro dell’anno 2016, vanno considerate le risorse del trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale, includendo quindi, nell’ambito del valore soglia, tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale, ivi comprese le risorse destinate a finanziare gli incarichi di Elevata Qualificazione (cfr., anche, Sez. controllo Lombardia n. 54/2018/PAR e n. 115/2023/PAR, Sez. controllo Puglia del. n. 99/PAR/2018 e n. 27/2019/PAR, delibera n. 121/2023/PAR, Sez. Lombardia);

DATO ATTO che con provvedimento del SG n. 2 del 12.1.2024 sono stati conferiti, secondo le disposizioni contrattuali del nuovo CCNL 16/11/2022 ed in aderenza agli atti organizzativi e gestionali vigenti, gli incarichi di Elevata Qualificazione dal 01/02/2024;

RICHIAMATI i propri precedenti provvedimenti:



Deliberazione di Giunta camerale

- n. 9 del 30.01.2019 che approva le linee metodologiche per la valorizzazione economica dei programmi collocati nel Piano della Performance (PIAO) di cui all'art. 79, comma 2, lett. c) del contratto 16/12/2022;
- n. 22 del 26.2.2019 che dà concreta applicazione a tale metodologia definendola griglia di punteggi e dei criteri di valutazione per ogni singola Area tematica in cui sono stati classificati i progetti dell'Ente, da valorizzare ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c);
- n. 42 del 12.4.2023 che approva le disposizioni in merito all'incremento delle Risorse per la contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente a valere su quota parte delle risorse "esterne";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta camerale n. 8 del 29/1/2024 con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026 ed assegnati gli obiettivi all'Ente, alla Dirigenza, ai funzionari incaricati di Posizioni Organizzative ed agli Uffici (ex D.Lgs. 165/2001 e D.P.R. 254/2005);

VISTA la pesatura e la valorizzazione economica dei 14 progetti individuati per l'annualità 2024 ai fini della quantificazione dell'art. 79, comma 2, lett. c), (allegato n. 2 al presente provvedimento);

ATTESO che il presente provvedimento si collega allo strumento 6.7 "Applicazione del sistema di valutazione e di premialità, promozione dello sviluppo delle professionalità in relazione alle nuove funzioni camerali" del Programma strategico 2021-2026;

RITENUTO necessario, per le motivazioni espresse nella relazione introduttiva, approvare la quantificazione del Fondo delle Risorse decentrate Stabili e Variabili per l'anno 2024;

ACCERTATA la disponibilità di budget nei conti 321012 "Indennità Varie", 321017 "Retribuzione di posizione dipendenti EQ" e 321018 "Retribuzione di risultato dipendenti EQ" del preventivo economico 2024 a cura del Capo Settore Servizi Finanziari;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Risorse Umane ha valutato le condizioni di ammissibilità, i presupposti e la correttezza istruttoria del presente provvedimento;

CON VOTO unanime dei presenti, palesemente espresso,

DELIBERA

1. di approvare la quantificazione del Fondo delle Risorse decentrate Stabili e Variabili per l'anno 2024, nell'ammontare di € 889.583,48 (esclusa l'indennità di posizione delle Elevate Qualificazioni - come da prospetto allegato 1) al presente provvedimento – di cui:



Deliberazione di Giunta camerale

- Risorse Stabili € 549.060,48:

ex art. 67, comma 1 (Importo Unico Consolidato) - € 446.442,84

ex art. 67, comma 2, lett a), b) e c) - € 66.827,41

art. 79, comma 1, lett.b) - € 10.900,50

art. 79, comma 1, lett. d) e 1_bis - € 24.889,73

- Risorse Variabili € 340.523,00.

Tale importo dovrà essere ri-aggiornato in sede di chiusura del bilancio d'esercizio in corso. In sede di erogazione delle risorse accessorie al personale, qualora l'importo ecceda il limite del Fondo già quantificato per l'anno 2016, si dovrà decurtare il Fondo 2024 per la parte eccedente tale limite;

2. di attribuire complessivamente un ammontare – stimato – in € 234.000,00, per l'applicazione di quanto prevede l'art. 79 comma 2, lett. c) del CCNL del 16.11.2022 per il personale non dirigente, approvando i 14 programmi di attività indicati in allegato al presente provvedimento;
3. di confermare l'utilizzo della previsione contrattuale di cui all'art. 79, comma 2, nella percentuale massima dell'1,2% del monte salari anno 1997 relativo alla somma degli importi delle due camere accorpate, per un ammontare di € 37.468,06;
4. di quantificare le risorse destinate al salario accessorio del personale dipendente per l'annualità 2024 – esclusa l'indennità di posizione delle Elevate Qualificazioni, in complessivi € 889.583,48;
5. di dare atto che nel preventivo economico per l'anno 2024 al conto 321012 "Indennità Varie" e 321018 "Retribuzione di risultato dipendenti EQ", per le finalità di cui al presente provvedimento, sono allocate risorse per un ammontare di € 900.000,00 mentre € 154.375,00 per le retribuzioni di posizione per le Elevate Qualificazioni risultano stanziati al conto specifico (321017 – Retribuzione di posizione dipendenti EQ);
6. di approvare e fare propri gli indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica per il contratto Decentrato integrativo per l'anno 2024, illustrati al punto "Direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica", contenuti nella Relazione del Segretario Generale al presente provvedimento.



CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa

Deliberazione di Giunta camerale

IL SEGRETARIO
Romano Tiozzo "Pagio"

IL PRESIDENTE
Mario Pozza

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.